



**CITTA'
DI CORSICO**

**REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO DI AUTONOLEGGIO CON CONDUCENTE A MEZZO
AUTOVETTURA**

Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 5 del 28 gennaio 2016

CAPO I

NORME GENERALI

ART. 1 - Definizione del servizio di autonoleggio.

Il servizio di autonoleggio con conducente é quello esercitato per il trasporto di persone con autovetture sino a 9 posti, facente parte della categoria dei servizi pubblici non di linea di cui alla Legge 15 gennaio 1992 n. 21, gli autoveicoli sono a disposizione degli utenti all'interno di apposite autorimesse. Le richieste di servizio devono pervenire presso le anzidette autorimesse, oppure presso la sede del vettore.

Il Comune non assume responsabilità alcuna per l'esecuzione di tale servizio, limitandosi a disciplinarlo, in conformità di legge, secondo le disposizioni del presente Regolamento.

E' vietato adibire gli autoveicoli sopra indicati a servizi diversi da quello cui sono destinati, in particolare a servizi ad itinerari fissi e con offerta indifferenziata al pubblico, anche se sugli itinerari stessi non esistano autoservizi di linea in concessione o provvisoriamente autorizzati.

ART. 2 - Disciplina del servizio.

Il numero degli autoveicoli da adibire al servizio di autonoleggio con conducente é di n. 4 unità ed è stato stabilito con deliberazione del Consiglio Comunale n. 124 del 3/6/1981.

Gli autoveicoli da adibire al servizio di cui al 1° comma devono avere le caratteristiche indicate all'art. 14 del presente Regolamento.

La tipologia e le caratteristiche dei suddetti autoveicoli sono individuati dal presente Regolamento e eventuali modifiche devono essere approvate dalla Commissione Tecnico-Consultiva.

ART. 3 - Commissione Tecnico-Consultiva.

Presso il Comune di Corsico è istituita la Commissione tecnico -consultiva. La Commissione é incaricata di formulare pareri su tutte le materie che riguardano il funzionamento del servizio, l'applicazione del presente Regolamento e l'adozione di provvedimenti sia di carattere generale che particolare inerenti il servizio.

La Commissione é composta:

- Dal Dirigente del SUAP
- Dal Comandante della P:L:

REGOLAMENTO NCC

- Dal Responsabile del SUAP

La Commissione è integrata da:

- da un rappresentante delle associazioni degli autonoleggiatori a mezzo autovettura riconosciute in sede nazionale;
- da un rappresentante designato dalle associazioni di consumatori;

Funge da segretario della Commissione personale del SUAP.

Il Sindaco e l'assessore al SUAP possono partecipare alle sedute della Commissione.

I componenti esterni sono chiamati in caso di comprovata necessità.

I membri della Commissione sono nominati con decreto sindacale.

Per ciascun componente esterno alla Civica Amministrazione viene contemporaneamente nominato un supplente che può partecipare all'attività della Commissione in assenza del titolare.

Il componente della Commissione che, senza giustificato motivo, non sia intervenuto a tre sedute consecutive decade automaticamente dall'incarico, congiuntamente al rappresentante supplente.

La Commissione - anche in composizione ridotta, funge da Commissione Giudicatrice dei concorsi per l'assegnazione di autorizzazioni di esercizio per il servizio di autonoleggio.

La Commissione ha durata coincidente con quella del Consiglio Comunale e resta in carica sino alla nomina della successiva, dopo la ricostituzione del Consiglio Comunale.

ART. 4 - Sorveglianza del servizio.

La sorveglianza sul servizio di autonoleggio da rimessa con conducente é svolta dall'ufficio SUAP attraverso i funzionari nonché dalla Polizia Locale.

Gli incaricati della sorveglianza possono accedere, per le necessarie operazioni di controllo, alle autorimesse di cui all'art. 1 del presente Regolamento.

CAPO II

NORME PER LE AUTORIZZAZIONI PER L'ESERCIZIO

ART. 5 - Autorizzazioni per l'esercizio.

Il servizio di autonoleggio da rimessa con conducente é subordinato al rilascio, per ciascun autoveicolo, di apposita autorizzazione. L'esercizio del servizio comporta, da parte dei titolari, l'osservanza di tutte le norme

REGOLAMENTO NCC

di legge, del presente Regolamento e delle altre prescrizioni generali o speciali emanate dagli Organi competenti.

ART. 6 - Rilascio e durata delle autorizzazioni.

Sentita la Commissione di cui all'art. 3 del presente Regolamento, il Dirigente del SUAP rilascia le autorizzazioni per l'esercizio del servizio.

Con deliberazione del Consiglio Comunale vengono stabiliti i criteri ed i requisiti per la partecipazione al bando di pubblico concorso per l'assegnazione delle autorizzazioni.

L'autorizzazione per l'esercizio ha durata illimitata, salvo i casi di anticipata cessazione della stessa previsti dalle vigenti norme regolamentari.

ART. 7 - Condizioni per la trasferibilità delle autorizzazioni per l'esercizio.

L'autorizzazione per l'esercizio del servizio di autonoleggio con conducente può essere trasferita, su richiesta del titolare, ad altro soggetto dallo stesso designato, purché abbia i requisiti previsti dal presente Regolamento, quando il titolare stesso si trovi in una delle seguenti condizioni:

- a) sia titolare di autorizzazione da cinque anni;
- b) abbia raggiunto il 60esimo anno di età;
- c) sia divenuto permanentemente inabile o inidoneo al servizio per malattia, infortunio o per revoca della patente di guida e/o del certificato di abilitazione professionale.

E' ammesso il trasferimento da parte del titolare di più autorizzazioni per l'esercizio, anche solo di alcune di esse, sempre alle condizioni previste al comma precedente.

Il soggetto designato può acquisire la titolarità della autorizzazione alle seguenti condizioni:

- a) possesso dei requisiti di cui all'art. 9 lett. A) punti 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8;
- b) non essere stato, nel quinquennio precedente, titolare di autorizzazione per il servizio di autonoleggio da rimessa con conducente a mezzo autovettura revocata, dichiarata decaduta o trasferita ad altro soggetto;
- c) non essere contemporaneamente titolare di licenza di esercizio taxi.

ART. 8 - Rinnovazione delle autorizzazioni per l'esercizio causa morte.

In caso di morte del titolare, gli eredi appartenenti al nucleo familiare del defunto devono dare tempestiva comunicazione all'Ufficio SUAP.

REGOLAMENTO NCC

La o le autorizzazioni per l'esercizio del servizio di autonoleggio sono trasferite in favore degli eredi appartenenti al nucleo familiare dello stesso, purché ne facciano richiesta entro il termine massimo di due anni dalla data del decesso.

Qualora nessuno degli eredi anzidetti, entro lo stesso termine, sia in possesso dei requisiti previsti dalle norme del presente Regolamento per la titolarità ovvero non intendano esercitare direttamente o tramite personale dipendente l'attività, gli stessi ne possono chiedere il trasferimento ad altri soggetti purché in possesso dei requisiti prescritti.

Nell'ipotesi che alla morte del titolare vi siano tra gli eredi figli minori, ogni determinazione relativa alla disponibilità della/e autorizzazione/i dovrà uniformarsi alle decisioni del Giudice Tutelare, fatte salve le prescrizioni di legge in materia.

L'autorizzazione di esercizio rientra nella disponibilità dell'Amministrazione Comunale qualora gli interessati non si siano avvalsi delle facoltà di cui ai punti precedenti nei termini ed alle condizioni in essi specificati.

Durante il decorso dei termini previsti dai punti precedenti è giustificata ad ogni effetto l'interruzione del servizio.

ART. 9 - Requisiti per l'assegnazione delle autorizzazioni.

- 1) età non superiore ai 70 anni e/o al **mantenimento dei requisiti morali e tecnici – Ruolo dei Conducenti**
- 2) essere cittadino italiano ovvero di uno Stato dell'Unione Europea;
- 3) non essere in stato di interdizione dai Pubblici Uffici;
- 4) non avere riportato una o più condanne definitive in misura complessivamente superiore ai due anni per delitti non colposi, sempre che non sia intervenuta amnistia o riabilitazione;
- 5) non risultare sottoposto con provvedimento esecutivo ad una delle misure di prevenzione previste dalla normativa vigente per i delitti di cui al punto 4);
- 6) essere iscritto nel ruolo dei conducenti di cui all'art. 6 della Legge 15.1.1992 n. 21, ovvero di un qualsiasi analogo elenco di uno degli Stati di cui al precedente punto 2);
- 7) Non essere titolare di licenza taxi ovvero aver ceduto autorizzazione o licenza taxi negli ultimi 5 anni.

ART. 10 - Sede dell'esercizio ed ubicazione delle autorimesse.

I titolari di autorizzazioni per l'esercizio del servizio devono comunicare all'Ufficio competente la propria sede e l'ubicazione delle rimesse presso le quali debbono stazionare i veicoli.

La disponibilità di almeno una rimessa deve essere nel territorio del Comune di Corsico.

Entro 30 giorni deve essere comunicata all'Ufficio competente ogni variazione intervenuta.

Per i titolari di singola autorizzazione la rimessa può essere ubicata presso il proprio domicilio.

CAPO III

NORME PER IL SERVIZIO DEGLI AUTOVEICOLI

ART. 11 - Inizio del servizio ed obblighi del titolare dell'autorizzazione.

Il titolare dell'autorizzazione deve iniziare, a pena di decadenza, l'attività entro sei mesi dalla comunicazione della intervenuta intestazione della autorizzazione. Tale termine sarà prorogabile per comprovati e giustificati motivi, solo una volta, per un termine valutato discrezionalmente da parte della Commissione di cui all'art. 3 del presente Regolamento.

Il titolare deve altresì presentare all'Ufficio SUAP, almeno quindici giorni prima dell'inizio dell'attività, l'elenco degli autoveicoli, in numero di uno per ciascuna autorizzazione e fornire, contemporaneamente, la documentazione atta a provarne la disponibilità e di avere contratto l'assicurazione contro i rischi da responsabilità civile derivanti dalla circolazione degli autoveicoli stessi anche per i danni alle persone, animali e cose trasportate, nonché la documentazione relativa alle rimesse specificandone la titolarità.

Anche successivamente, il titolare è tenuto a presentare, a semplice richiesta dell'Ufficio, la documentazione prevista nel comma precedente.

ART. 12 - Visite di controllo.

Gli autoveicoli sono sottoposti, all'inizio del servizio e, successivamente, una volta all'anno, a visita di controllo presso l'Ufficio SUAP. Le visite sono effettuate dalla Commissione di cui all'art. 3, anche in composizione ridotta determinata con apposito provvedimento adottato dall'Autorità Comunale competente. Potranno essere disposte altre visite a carattere straordinario.

Le visite di controllo hanno lo scopo di verificare, oltre che la scrupolosa osservanza delle norme del Regolamento, lo stato di conservazione e decoro degli autoveicoli, la loro rispondenza alle caratteristiche previste dal presente Regolamento e l'adempimento di tutte le prescrizioni sul servizio adottate dagli Organi dell'Amministrazione Comunale.

Tali verifiche non possono implicare accertamenti di carattere tecnico, riservati all'Ufficio Provinciale M.C.T.C.

In occasione delle visite di controllo, i titolari delle autorizzazioni devono esibire la documentazione da cui

REGOLAMENTO NCC

risulti l'adempimento degli obblighi prescritti ed il possesso dei requisiti previsti per la titolarità della o delle autorizzazioni per l'esercizio del servizio richiesta dall'Ufficio competente.

ART. 13 - Modalità per le visite di controllo.

Le visite di controllo hanno luogo nella località, giorno ed ora comunicati con apposito avviso.

Per comprovati e documentati motivi di servizio aziendali o per cause di forza maggiore, l'Ufficio SUAP é autorizzato a differire la data di presentazione dell'autoveicolo da sottoporre a verifica per un massimo di due sedute immediatamente successive, purché nell'ambito dell'anno solare di riferimento.

Alla località di visita possono accedere solo i titolari di autorizzazione, eventualmente rappresentati da altre persone con delega scritta ed i conducenti degli autoveicoli.

Sulla autorizzazione comunale degli autoveicoli ritenuti idonei dalla Commissione di cui all'articolo precedente, verrà apposto il visto comprovante l'avvenuta visita.

Qualora la Commissione accerti l'inidoneità del veicolo, si provvede al ritiro dell'autorizzazione per l'esercizio ed il titolare dovrà rimettere in efficienza o sostituire l'autoveicolo entro un mese dal giorno della visita. Questo termine, nel caso di sostituzione dell'autoveicolo, può essere prorogato su parere della Commissione, fino ad un massimo di sei mesi.

Qualora siano riscontrate irregolarità di lieve entità, può essere consentita la continuazione del servizio sulla base di un permesso provvisorio rilasciato, su parere della Commissione, dall'Ufficio competente. Il titolare ha l'obbligo di sottoporre a nuova visita l'autoveicolo entro il termine assegnato. A seguito dell'inutile decorso di tale termine, si provvede ai sensi del comma precedente.

ART. 14 - Caratteristiche degli autoveicoli.

Gli autoveicoli da destinarsi al servizio di autonoleggio con conducente devono essere omologati per almeno cinque posti, compreso quello del conducente e la carrozzeria deve avere almeno quattro portiere laterali di accesso ovvero due portiere per gli autoveicoli con più di cinque posti.

Le situazioni difformi alle previsioni sopra indicate, dovranno essere regolarizzate entro due anni dall'entrata in vigore del presente Regolamento.

ART. 15 - Autoveicoli in circolazione.

REGOLAMENTO NCC

Ogni autoveicolo destinato al servizio deve essere contraddistinto da appositi contrassegni del tipo determinato dalla Autorità Comunale competente, posizionati nel modo seguente:

- sul parabrezza in modo interamente visibile, quello anteriore;
- sulla destra della targa di immatricolazione dell'autoveicolo ed affrancato alla stessa da apposito sigillo apposto dall'Ufficio Comunale competente, la targa posteriore recante la dicitura NCC inamovibile e lo stemma comunale;

Gli autoveicoli in circolazione devono essere provvisti della autorizzazione per l'esercizio e degli altri documenti previsti dalla legge e dai regolamenti.

I conducenti devono essere sempre provvisti in servizio dell'attestazione dell'iscrizione al ruolo provinciale dei conducenti di autoveicoli per il servizio di autonoleggio.

Il servizio dei conducenti é svolto in nome e per conto del titolare dell'autorizzazione, ferma restando la loro responsabilità personale ai sensi di legge.

ART. 16 - Stazionamento degli autoveicoli.

E' fatto divieto di stazionare con autoveicoli da noleggio con conducente nelle strade o aree pubbliche allo scopo di procurarsi il noleggio, salvo quanto stabilito dalle disposizioni regionali relativamente alle aree nell'ambito degli scali aeroportuali.

In caso di necessità e sempre che il noleggio risulti preventivamente contrattato, é consentito che gli autoveicoli sostino agli scali di arrivo, in attesa di coloro per conto dei quali sono stati noleggiati, nonché su suolo pubblico in caso di servizio a tempo.

ART. 17 - Prezzo del servizio. Tariffe e condizioni di trasporto.

Il prezzo del servizio é quello che risulta convenuto tra l'esercente del servizio e l'utente.

Le tariffe devono essere determinate ai sensi del D.M. Trasporti in data 20.4.1993 e successive modificazioni e la Giunta Comunale, sentita la Commissione di cui all'art. 3, nel caso in cui l'autorizzazione abbia quale prescrizione la possibilità di stazionamento in piazza in sostituzione del servizio taxi, può determinare i limiti delle tariffe stesse e le condizioni di trasporto.

Le tariffe e le condizioni di trasporto - se determinate ai sensi del comma precedente - debbono essere tenute, a disposizione degli utenti, a bordo dell'autovettura

ART. 18 - Interruzione del servizio e diritto al pagamento.

REGOLAMENTO NCC

Qualora, per avaria dell'autoveicolo o per altri casi di forza maggiore, risulti impossibile proseguire il servizio intrapreso, é fatto obbligo al conducente di adoperarsi perché il servizio abbia comunque completa esecuzione, avvalendosi, se necessario ed in via del tutto occasionale, anche di diverso autoveicolo senza costi aggiuntivi per l'utente.

Ove il servizio debba essere interrotto per le cause di cui al primo comma e l'utente non intenda proseguire, lo stesso é tenuto a pagare l'importo corrispondente al percorso già effettuato risultante dal contachilometri od una quota proporzionale al prezzo convenuto.

Qualora gli utenti intendano trattenere l'autoveicolo fermo a loro disposizione allorché debbano scendere per loro particolari esigenze, a richiesta del conducente possono corrispondere l'importo relativo al percorso già effettuato e risultante dal contachilometri ed altresì, a titolo di deposito, una somma da contrattarsi in relazione al tempo per il quale chiedono di essere attesi.

Il conducente é tenuto a rilasciare ricevuta con la precisa indicazione di tutte le modalità concordate, ed in caso di contestazione, la somma in questione verrà trattenuta dal conducente in attesa delle decisioni che verranno adottate dalla Commissione.

CAPO IV

NORME DI SERVIZIO PER I CONDUCENTI

ART. 19 - Doveri generali dei conducenti.

I conducenti di autoveicoli per l'esercizio del servizio di noleggio da rimessa debbono osservare, oltre le disposizioni delle leggi e dei Regolamenti, le altre norme di servizio emanate dagli Organi dell'Amministrazione Comunale.

ART. 20 - Comportamento in servizio.

I conducenti di autoveicoli in servizio di noleggio debbono:

- 1) indossare in servizio abiti decorosi;
- 2) essere muniti, durante il servizio, di tutti i documenti prescritti dall'art. 15 ed esibirli a richiesta degli incaricati della sorveglianza;
- 3) tenere con gli utenti un contegno corretto;
- 4) compiere il percorso più breve per raggiungere la destinazione richiesta e, comunque, il percorso indicato

REGOLAMENTO NCC

dall'utente;

- 5) controllare che il funzionamento del contachilometri sia regolare;
- 6) verificare al termine di ogni servizio che all'interno dell'autoveicolo non sia stato dimenticato alcun oggetto da parte dell'utente. Qualora non fosse possibile l'immediata restituzione, debbono depositare quanto ritrovato, nel più breve tempo possibile, all'Ufficio oggetti rinvenuti od al più vicino Ufficio della Polizia Municipale del Comune di Milano;
- 7) compiere i servizi di pubblica utilità richiesti dagli incaricati della sorveglianza o da organi di Polizia ovvero da chiunque per il trasporto di persone ferite o colte da malore. In caso di mancato pagamento provvederà l'Amministrazione Comunale, fatto salvo il diritto di rivalsa.

Ai conducenti di autoveicoli in servizio di autonoleggio da rimessa é fatto divieto:

- 1) di interrompere di propria iniziativa il servizio, eccettuati i casi previsti dall'art. 21 ed ogni altro caso in cui l'utente commetta atti costituenti reato;
- 2) di consumare vivande o bevande nell'autoveicolo durante il servizio, senza l'espresso consenso degli utenti;
- 3) fumare nell'autoveicolo;
- 4) di tenere nell'autoveicolo persone, animali o cose che non abbiano attinenza col servizio.

CAPO V

NORME PER GLI UTENTI DEL SERVIZIO

ART. 21 - Atti vietati agli utenti del servizio.

E' vietato agli utenti del servizio:

- 1) insudiciare o guastare l'autoveicolo e le sue apparecchiature;
- 2) distribuire oggetti a scopo di pubblicità, distribuire o vendere oggetti anche a scopo di beneficenza;
- 3) fare schiamazzi o rumori molesti anche fuori dai centri abitati;
- 4) fumare nell'autoveicolo.

CAPO VI

NORME PER IL RITIRO DELLE AUTORIZZAZIONI DI ESERCIZIO

ART. 22 - Ritiro della autorizzazione di esercizio a cura degli incaricati della sorveglianza.

Gli incaricati della sorveglianza sullo svolgimento del servizio provvedono all'immediato ritiro della autorizzazione di esercizio o del permesso provvisorio rilasciato ai sensi dell'art. 13 nei seguenti casi:

- 1) sospensione, decadenza o revoca della autorizzazione o scadenza del permesso provvisorio;
- 2) inottemperanza all'obbligo di sottoporre l'autovettura alla visita di controllo ordinaria e straordinaria;
- 3) autoveicolo sprovvisto dei contrassegni identificativi oppure quando gli stessi risultino non conformi a quelli stabiliti dalle vigenti norme in materia;
- 4) sospensione della patente di guida per violazioni a norme del Codice della Strada, qualora la persona del conducente coincida con il titolare dell'autorizzazione comunale.

SANZIONI

ART. 23 - Sospensione della autorizzazione di esercizio.

In caso di non osservanza delle norme previste nel presente Regolamento, il Dirigente del SUAP, sentita la Commissione di cui all'art. 3 e dopo una prima diffida, potrà disporre la sospensione delle autorizzazioni per un periodo di tempo commisurato alla gravità delle violazioni commesse, che comunque non potrà superare n. 90 giorni.

Le violazioni alle prescrizioni contenute agli artt. 1, 10 e 16 del presente Regolamento comportano la sospensione temporanea della o delle autorizzazioni di esercizio per un periodo da uno a novanta giorni.

ART. 24 - Decadenza della autorizzazione di esercizio.

Il Dirigente del SUAP, sentita la Commissione di cui all'art. 3, pronuncia la decadenza della autorizzazione, oltreché nei casi previsti dall'art. 8 e dall'art. 11, 1° comma, nei seguenti casi:

- a) in cui si accerti la mancanza o la perdita dei presupposti e delle condizioni soggettive e oggettive alla sussistenza dei quali il rilascio della autorizzazione stessa é stato subordinato;
- b) di interruzione del servizio protrattasi per oltre 180 giorni senza giustificato motivo.

ART. 25 - Revoca della autorizzazione di esercizio.

REGOLAMENTO NCC

Il Dirigente, sentita la Commissione di cui all'art. 3, può revocare la autorizzazione di esercizio nei seguenti casi:

- 1) in caso di avvenuta irrogazione, nel corso dell'ultimo quinquennio, di tre provvedimenti di sospensione della autorizzazione per l'esercizio del servizio, per le cause previste al secondo comma dell'art. 23 del presente Regolamento;
- 2) uso per il servizio di autoveicoli non immatricolati o non autorizzati per il servizio di autonoleggio da rimessa con conducente;
- 3) inosservanza ripetuta delle prescrizioni di cui agli articoli 9, 11 e 14;
- 4) svolgimento del servizio da parte di conducente che non abbia conseguito la patente di guida e/o il certificato di abilitazione professionale prescritti ovvero con gli stessi revocati;
- 5) svolgimento del servizio durante il periodo di sospensione della autorizzazione di esercizio.

La autorizzazione di esercizio può inoltre essere revocata quando al titolare che commette una infrazione siano già state comminate, nel corso dell'ultimo quinquennio, una sospensione della autorizzazione per un periodo superiore a novanta giorni, o, se per un periodo inferiore, più di tre sospensioni.

ART. 26 - Procedura per la dichiarazione di decadenza e di revoca della autorizzazione di esercizio di autonoleggio.

I provvedimenti di decadenza o di revoca delle autorizzazioni di esercizio di autonoleggio devono essere preceduti da una diffida notificata all'interessato a regolarizzare la propria posizione, ovvero ad astenersi dal persistere nella violazione delle norme stesse.

ART. 27 - Sanzioni pecuniarie.

Indipendentemente dalle sanzioni previste dagli artt. 23, 24 e 25, le violazioni del presente Regolamento sono punite con le sanzioni pecuniarie previste per le infrazioni a norme dei Regolamenti Comunali ai sensi delle disposizioni di legge vigenti in materia.

CAPO VII

TRASPORTO SPECIFICO DI PERSONE

ART. 28- Definizione di autoveicoli per trasporti specifici di persone.

Per autoveicoli adibiti al trasporto specifico di persone si intendono quelli destinati al trasporto di persone in particolari condizioni fisiche, caratterizzati dall'essere muniti permanentemente di speciali attrezzature relative a tale scopo e con numero di posti non superiore a otto, escluso quello del conducente.

In deroga ai casi previsti dagli artt. 6 e 7 del presente Regolamento ed in osservanza a quanto disposto dal Codice della Strada, il Dirigente provvede a rilasciare l'autorizzazione per autoveicoli da destinarsi allo svolgimento del servizio per il trasporto specifico di persone in particolari condizioni fisiche, secondo i criteri di seguito elencati:

- a) il contingente numerico delle autorizzazioni non é definito;
- b) possono essere utilizzati per il servizio esclusivamente autoveicoli immatricolati con destinazione: "trasporto specifico di persone in particolari condizioni fisiche";
- c) i soggetti richiedenti l'autorizzazione devono possedere i requisiti prescritti per il rilascio delle autorizzazioni elencati nell'art. 9 del presente Regolamento, ad eccezione delle previsioni contenute ai punti 1, 6, 8 e 9 della lettera A);
- d) il rilascio delle autorizzazioni é subordinato alla presentazione di idonea documentazione comprovante l'effettiva necessità del servizio e conservano la loro validità sino al permanere della/e esigenza/e dimostrata/e;
- e) in deroga ai casi previsti agli artt. 7 e 8, l'autorizzazione non é trasferibile, in nessun caso, ad altro soggetto; gli assegnatari dell'autorizzazione sono tenuti, nello svolgimento del servizio, all'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia in quanto compatibili con la particolare natura della stessa.